

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1994

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di colza che non soddisfano ai requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio

(94/154/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista al direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/107/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

viste la richiesta presentata dalla Repubblica francese,

considerando che in Francia la produzione di sementi di varietà di colza ricche di acido erucico e a basso tenore di glucosinolato rispondenti ai requisiti della direttiva 69/208/CEE nel 1993 è stata insufficiente e non permette di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi provenienti da altri Stati membri, o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare la Francia, fino al 15 giugno 1994, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie suddetta, delle varietà che non figurano né nel catalogo comune delle specie di piante agricole né nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che siano in grado di rifornire la Francia con sementi non rispondenti ai requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione di tali sementi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente

per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata, fino al 15 giugno 1994, ad ammettere la commercializzazione, nel suo territorio, di un quantitativo massimo di 35 t di sementi di colza di primavera (*Brassica napus* L. partim) di varietà ricche di acido erucico e a basso tenore di glucosinolato, che non figurano né nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, né nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati a permettere, nei limiti definiti rispettivamente dall'articolo 1 e per le stesse finalità espresse dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio di sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i quantitativi di sementi etichettati la cui commercializzazione è permessa nel loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 1.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione
